Albo Nazionale Gestori Ambientali
SEZIONE REGIONALE EMILIA ROMAGNA
istituita ai sensi del d.lgs 152/2006 presso la Camera di Commercio Industria Artigianato e Agricoltura di Bologna
via Marco Emilio Lepido, 178
40132 BOLOGNA (BO)

Iscrizione N: BO01576
Il Presidente
della Sezione regionale Emilia Romagna
dell'Albo Nazionale Gestori Ambientali

Visto l'articolo 212 del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152;

Visto, in particolare, l'articolo 212, comma 5, del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, che individua tra le imprese e gli enti tenuti ad iscriversi all'Albo nazionale gestori ambientali, in prosieguo denominato Albo, le imprese che svolgono l'attività di bonifica dei siti;

Visto il decreto 3 giugno 2014, n.120 del Ministro dell'ambiente, di concerto con il Ministro dello sviluppo economico e il Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, recante il Regolamento per la definizione delle attribuzioni e delle modalità di organizzazione dell'Albo nazionale dei gestori ambientali, dei requisiti tecnici e finanziari delle imprese e dei responsabili tecnici, dei termini e delle modalità di iscrizione e dei relativi diritti annuali, e, in particolare, l'articolo 6, comma 1, lettere a) e b);

Visto, in particolare, l'articolo 26, comma 7, del decreto 3 giugno 2014, n.120, il quale stabilisce che in attesa del decreto del Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, sentita la Conferenza Stato-Regioni, che fissi i criteri generali per la definizione delle garanzie finanziarie da prestare a favore delle regioni di cui all'articolo 212, comma 11 del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, resta in vigore il decreto del Ministro dell'ambiente, di concerto con i Ministri dell'economia delle finanze delle attività produttive, delle infrastrutture e dei trasporti 5 luglio 2005, recante modalità ed importi delle garanzie finanziarie che devono essere prestate a favore dello Stato dalle imprese che effettuano le attività di bonifica dei siti (pubblicato sulla G.U. del 17 settembre 2005, n. 217);

Viste le deliberazioni del Comitato nazionale dell'Albo n. 5 del 12 dicembre 2001 e n. 1 dell'11 maggio 2005, relative ai criteri e requisiti per l'iscrizione all'Albo nella categoria 9;

Vista la richiesta di rinnovo presentata in data 21/04/2021 registrata al numero di protocollo 17544/2021

Vista la deliberazione della Sezione regionale Emilia Romagna in data **31/05/2021** con la quale è stata accolta la domanda di rinnovo dell'iscrizione all'Albo nelle categorie e classi:

9 - D

dell'impresa / Ente **FARO SERVICE SRL**

Vista la deliberazione della Sezione regionale Emilia Romagna in data **05/08/2021**
con la quale sono state accettate le garanzie finanziarie presentate con polizza fideiussoria assicurativa/fideiussione bancaria n. **69/02/561289820** del 09/6/2021 prestate da **AMISSIMA Assicurazioni Società per Azioni** per l'importo di Euro **90.000,00** per l'attività di bonifica dei siti;

DISPONE
Art. 1
(iscrizione)

L'impresa

Denominazione: FARO SERVICE SRL
Con Sede a: CASTEL MAGGIORE (BO)
Indirizzo: VIA CADUTI DEL NAZIFASCISMO 3
CAP: 40013
Codice Fiscale: 04012390375

è iscritta all'Albo nazionale gestori ambientali nella categoria e classe:

Categoria **9** attività di bonifica dei siti
Classe **D** importo dei lavori di bonifica cantierabili fino a euro 1.000.000,00

Inizio validità: **20/09/2021**
Fine validità: **20/09/2026**

Il presente provvedimento di rinnovo dell'iscrizione è da intendersi integrato anche delle eventuali successive variazioni presentate dall'impresa e deliberate dalla Sezione prima della data di inizio validità dello stesso provvedimento di rinnovo.

RESPONSABILI TECNICI:

GAETA ROBERTO
codice fiscale: GTARRT74C14B180V
abilitato per la/e categoria/e e classe/i:

9 - D

Art. 2

(prescrizioni)

L'impresa è tenuta ad osservare le seguenti prescrizioni:

1) Il provvedimento d'iscrizione corredato dalla dichiarazione sottoscritta dal legale rappresentante ai sensi dell'articoli 46 e 47 del D.P.R 28 dicembre 2000, n. 445, con la quale si attesta che il provvedimento stesso è stato acquisito elettronicamente dall'area riservata del portale dell'Albo nazionale gestori ambientali, deve essere conservato presso il cantiere ove si svolgono le attività di bonifica dei siti oggetto dell'iscrizione;

2) Fermo restando quanto disposto dall'articolo 18 del decreto 3 giugno 2014, n. 120, ogni variazione qualitativa e/o quantitativa dei requisiti tecnici e finanziari che comporti la perdita dei requisiti minimi previsti per la categoria e classe d'iscrizione deve essere comunicata alla Sezione regionale o provinciale entro trenta giorni dal suo verificarsi.

3) Le imprese, la cui attività è soggetta all'accettazione di specifica garanzia finanziaria di cui all'articolo 17 del D.M. 120/2014, sono tenute a produrre alla Sezione competente regolari appendici alle polizze in caso di variazione dei dati contenuti nel contratto stipulato a favore dello Stato.

4) Le imprese registrate ai sensi del regolamento (CE) n. 1221/2009, del Parlamento Europeo e del Consiglio, del 25 novembre 2009 (EMAS) che fruiscono dell'agevolazione prevista all'articolo 4, comma 1, del decreto del Ministro dell'ambiente 5 luglio 2005, sono tenute a comunicare alla Sezione regionale o provinciale competente ogni variazione, modifica, sospensione, revoca relativamente alle certificazioni o registrazioni sopra descritte. In difetto saranno applicati i provvedimenti di cui all'art. 19 del DM 3 giugno 2014, n. 120.

5) Entro e non oltre 180 giorni dal venir meno delle condizioni cui è subordinata la concessione dei benefici di cui al precedente punto, l'iscritto deve adeguare l'importo della garanzia finanziaria secondo quanto previsto dal decreto 5 luglio 2005.

6) Il presente provvedimento è rilasciato esclusivamente ai fini e per gli effetti del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152 e successive modifiche ed integrazioni. Resta fermo l'obbligo dell'impresa di osservare e rispettare tutte le prescrizioni derivanti dalle norme e dalle disposizioni applicabili al caso, con particolare riguardo a quelle in materia di tutela dell'ambiente, di igiene e sicurezza sul lavoro, di difesa dai pericoli derivanti dall'amianto, di protezione contro i rischi da esposizione ad agenti chimici, fisici e biologici, che si intendono qui espressamente richiamate.

Art. 3

(ricorso)

Avverso il presente provvedimento, è ammesso, entro 30 giorni dal ricevimento, ricorso gerarchico improprio al Comitato Nazionale dell'Albo Nazionale Gestori Ambientali, Via Cristoforo Colombo, 44 – 00147 Roma, od in alternativa entro 60 gg. alla competente Sezione del Tribunale Amministrativo Regionale.

BOLOGNA, 09/08/2021

Il Segretario
- Dott. Emiliano Bergonzoni -

Il Presidente
- Riccardo Carboni -

(Firma omessa ai sensi dell'art. 3, c. 2, D.Lgs. 12/02/93, n.39)

Imposta di bollo assolta in modalità virtuale (Autorizzazione dell'Agenzia delle Entrate Direzione Regionale dell'Emilia Romagna n. 11242 del 2009)

Prot. n. 03/ALBO/CN **07 Febbraio 2022**

Ministero della Transizione Ecologica

ALBO NAZIONALE GESTORI AMBIENTALI

Deliberazione n. 3 del 07 febbraio 2022
Modifica alle prescrizioni dei provvedimenti d'iscrizione all' Albo.

IL COMITATO NAZIONALE

DELL' ALBO NAZIONALE GESTORI AMBIENTALI

Visto il decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, e, in particolare, l'articolo 212;
Visto il decreto del Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, di concerto con il Ministro dello sviluppo economico e il Ministro delle infrastrutture e dei trasporti 3 giugno 2014, n. 120, recante il Regolamento per la definizione delle attribuzioni e delle modalità di organizzazione dell'Albo nazionale dei gestori ambientali, dei requisiti tecnici e finanziari delle imprese e dei responsabili tecnici, dei termini e delle modalità di iscrizione e dei relativi diritti annuali e, in particolare, l'articolo 14;
Vista la propria deliberazione n. 2 dell'11 settembre 2013, come modificata dalla deliberazione n. 1 del 10 febbraio 2016 e, in particolare, l'articolo 9-*bis,* il quale prevede che i provvedimenti d'iscrizione, di variazione e di rinnovo dell'iscrizione siano acquisiti elettronicamente dall'impresa mediante l'area riservata del portale dell'Albo;
Vista la propria deliberazione n. 4 del 22 marzo 2017, di modifica delle prescrizioni dei provvedimenti d'iscrizione;
Viste le rilevanti disposizioni normative di tutela dell'ambiente nel frattempo introdotte;
Tenuto conto che le suddette norme debbano essere considerate nella realtà operativa dei soggetti iscritti all'Albo nazionale dei gestori ambientali;
Ritenuto necessario, alla luce delle premesse fin qui richiamate, aggiornare le prescrizioni riportate nei provvedimenti d'iscrizione integrandole con tutte le norme attualmente in vigore;

DELIBERA

Articolo 1

(Modifiche e integrazioni alle prescrizioni dei provvedimenti d'iscrizione)

1. Le prescrizioni riportate nei provvedimenti d'iscrizione della categoria 1 sono sostituite da quelle riportate nell' allegato "A".
2. Le prescrizioni riportate nei provvedimenti d'iscrizione della categoria 4 e 1 senza la gestione dei codici dell'EER pericolosi sono sostituite da quelle riportate nell' allegato "B".
3. Le prescrizioni riportate nei provvedimenti d'iscrizione della categoria 5 e 1 compresa la gestione dei codici dell'EER pericolosi sono sostituite da quelle riportate nell' allegato "C".
4. Le prescrizioni riportate nei provvedimenti d'iscrizione della categoria 6 sono sostituite da quelle riportate nell' allegato D".

5. Le prescrizioni riportate nei provvedimenti d'iscrizione della categoria 8 sono sostituite da quelle riportate nell' allegato "E".
6. Le prescrizioni riportate nei provvedimenti d'iscrizione della categoria 9 sono sostituite da quelle riportate nell' allegato "F".
7. Le prescrizioni riportate nei provvedimenti d'iscrizione della categoria 10 sono sostituite da quelle riportate nell' allegato "G".
8. Le prescrizioni riportate nei provvedimenti d'iscrizione della categoria 2-bis sono sostituite da quelle riportate nell' allegato "H".
9. Le prescrizioni riportate nei provvedimenti d'iscrizione della categoria 3-bis sono sostituite da quelle riportate nell' allegato "I".
10. Le prescrizioni riportate nei provvedimenti d'iscrizione della categoria 4-bis sono sostituite da quelle riportate nell' allegato "L".
11. Le prescrizioni riportate nei provvedimenti d'iscrizione della categoria 2-ter sono sostituite da quelle riportate nell' allegato "M".
12. Le prescrizioni riportate nei provvedimenti d'iscrizione dei trasporti ferroviari nella categoria da 1 a 5 sono sostituite da quelle riportate nell'allegato "N".

Articolo 2
(Periodo transitorio)

Ai fini del conseguente adeguamento alle nuove prescrizioni dei provvedimenti autorizzativi in corso di validità, emessi e notificati prima dell'entrata in vigore di cui all'articolo 3, la presente deliberazione sarà trasmessa a tutte le imprese iscritte.

Articolo 3
(Entrata in vigore)

La presente deliberazione entra in vigore il 15 marzo 2022.

IL SEGRETARIO
Ing. Pierluigi Altomare

Firmato digitalmente da
Pierluigi Altomare
CN = Altomare Pierluigi
SerialNumber = TINIT-LTMPLG70C11F704Q
e-mail = pieralto@libero.it
C = IT

IL PRESIDENTE
Ing. Daniele Gizzi

Firmato digitalmente da:
GIZZI DANIELE
Firmato il 09/02/2022 09:52
Seriale Certificato: 820982
Valido dal 13/10/2021 al 13/10/2024
InfoCamere Qualified Electronic Signature CA

ALLEGATO "F"

ELENCO DELLE PRESCRIZIONI DEI PROVVEDIMENTI D'ISCRIZIONE DELLA CATEGORIA 9

Il presente provvedimento viene acquisito elettronicamente dall'impresa dall'area riservata del portale dell'Albo Gestori Ambientali, ed è consultabile e reso disponibile in formato digitale. (Può essere esibito in alternativa su supporto cartaceo). L'impresa è tenuta ad osservare le seguenti prescrizioni:

1. L'attività di bonifica dei siti deve essere svolta nel rispetto delle disposizioni del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, e delle relative norme regolamentari e tecniche di attuazione, e delle norme vigenti che garantiscono la tracciabilità dei rifiuti;
2. L'impresa è tenuta a produrre alla Sezione competente regolari appendici alla garanzia finanziaria prestata ai sensi dell'art. 17 del D.M. 120/2014 in caso di variazione dei dati contenuti nel contratto stipulato a favore dello Stato;
3. L'idoneità tecnica delle attrezzature in dotazione deve essere garantita con interventi periodici di manutenzione ordinaria e straordinaria;
4. Le imprese registrate (EMAS) che fruiscono dell'agevolazione prevista all'articolo 4, comma 1, del decreto 5 luglio 2005, sono tenute a comunicare alla Sezione regionale o provinciale competente ogni variazione, modifica, sospensione, revoca relativamente alle certificazioni o registrazioni sopra descritte. In difetto saranno applicati i provvedimenti di cui all'art. 19 del DM 3 giugno 2014, n. 120;
5. Entro e non oltre 90 giorni dal venir meno delle condizioni cui è subordinata la concessione dei benefici di cui al precedente punto, l'iscritto deve adeguare l'importo della garanzia finanziaria secondo quanto previsto dal decreto 5 luglio 2005;
6. Il presente provvedimento è rilasciato esclusivamente ai fini e per gli effetti del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152. La mancata osservanza delle prescrizioni contenute in leggi, regolamenti e disposizioni amministrative applicabili al caso, con particolare riguardo a quelle in materia di sicurezza sul lavoro e di ambiente, che si intendono qui espressamente richiamate, può condizionare la validità e l'efficacia dell'iscrizione e costituisce infrazione sanzionabile ai sensi degli artt. 19, comma 1, lettera a), e 20, comma 1, lettera d), del D.M. 120/2014.

DICHIARAZIONI SOSTITUTIVE DI CERTIFICAZIONE
(ART. 461 D.P.R. 28.12.2000, n. 445)

DICHIARAZIONI SOSTITUTIVE DELL'ATTO DI NOTORIETA'
(ART. 472 D.P.R. 28.12.2000, n. 445)

Il sottoscritto Pondrelli Fabio CF PNDFBA60A08B249Q nato a Budrio (BO) il 08/01/1960 residente a Castenaso BO – via Bentivogli 4 - CAP 40055 in qualità di Legale Rappresentante della società Faro Service Srl con sede legale a Castel Maggiore (BO) Via Caduti Del Nazifascismo, 3 Codice Fiscale 04012390375 Partita IVA04012390375 numero REA 332676 tel. 051/807348 Fax 051/807346

Consapevole delle sanzioni penali, nel caso di dichiarazioni non veritiere, di formazione o uso atti falsi richiamate dall'art. 763 del D.P.R. 445 del 28 dicembre 2000, nonché della sanzione ulteriore prevista dall'art. 754 del citato D.P.R. 445 del 28 dicembre 2000, consistente nella decadenza dai benefici eventualmente conseguenti al provvedimento emanato sulla base della dichiarazione non veritiera,

DICHIARA:

che il provvedimento d'iscrizione allegato alla presente è stato acquisito elettronicamente dall'area riservata del portale dell'Albo nazionale gestori ambientali.

Castel Maggiore, 09/08/2021

Il dichiarante
Pondrelli Fabio

FARO SERVICE S.R.L.

Ai sensi dell'art. 385, D.P.R. 445 del 28 dicembre 2000, alla dichiarazione è allegata la fotocopia, non autenticata di un documento di identità del dichiarante.

REPUBBLICA ITALIANA
MINISTERO DELL'INTERNO
CA81386FL
CARTA DI IDENTITÀ / IDENTITY CARD
COMUNE DI / MUNICIPALITY
CASTENASO
COGNOME / SURNAME
PONDRELLI
NOME / NAME
FABIO
LUOGO E DATA DI NASCITA
PLACE AND DATE OF BIRTH
BUDRIO (BO) 08.01.1960
SESSO
SEX
M
STATURA
HEIGHT
180
CITTADINANZA
NATIONALITY
ITA
EMISSIONE / ISSUING
13.11.2019
SCADENZA / EXPIRY
08.01.2030
FIRMA DEL TITOLARE
HOLDER'S SIGNATURE
098427
05GT

COGNOME E NOME DEL PADRE E DELLA MADRE O DI CHI NE FA LE VECI
FATHER AND MOTHER'S-TUTOR'S NAME
CODICE FISCALE
FISCAL CODE
PNDFBA60A08B249Q
ESTREMI ATTO DI NASCITA
7 p1 sA 1960 037008
INDIRIZZO DI RESIDENZA / RESIDENCE
VIA G. BENTIVOGLI, N. 4 CASTENASO (BO)
C<ITACA81386FL4<<<<<<<<<<<<<<<
6001087M3001086ITA<<<<<<<<<<<4
PONDRELLI<<FABIO<<<<<<<<<<<<<<

amissima ASSICURAZIONI

AGENZIA N. 2017 DIREZIONE **Polizza N. 69/02/561289820**

FIDEIUSSIONE PER LE IMPRESE ESERCENTI ATTIVITÀ DI BONIFICA DEI SITI

Premesso:

1) che l'impresa (ditta) **FARO SERVICE S.R.L.,** con sede **in Via Caduti Del Nazifascismo n. 3 – 40013 Castel Maggiore (BO), codice fiscale n. 04012390375 /P.IVA 00689311207** intende effettuare, ai sensi delle vigenti disposizioni, attività di bonifica dei siti nell'ambito della classe **D,** di cui all'articolo 3 del decreto del Ministro dell'Ambiente 5 luglio 2005;

2) che detta attività è subordinata alla prestazione di garanzia fideiussoria idonea a coprire, ai sensi della normativa vigente, eventuali operazioni di smaltimento dei rifiuti, messa in sicurezza, bonifica, ripristino ambientale, realizzazione delle eventuali misure di sicurezza, nonché l'eventuale risarcimento degli ulteriori danni all'Ambiente, ai sensi della parte VI del decreto legislativo 3 aprile 2006, 152, in conseguenza della attività svolta;

Ciò premesso:

La Società **AMISSIMA ASSICURAZIONI S.p.A.** abilitata al rilascio di cauzione o autorizzata all'esercizio del ramo cauzione, e quindi in regola con quanto disposto dalla legge 10 giugno 1982, n. 348, con sede in MILANO – VIALE CERTOSA, 222 codice fiscale n**. 01677750158** alle condizioni che seguono, ai sensi e per gli effetti dell'art. 1936 e seguenti del codice civile **si costituisce fideiussore dell'impresa FARO SERVICE S.R.L.** e dei suoi obbligati solidali ai sensi di legge, la quale accetta per sé e per i propri successori ed aventi causa, dichiarandosi con questi solidalmente tenuta per le obbligazioni derivanti dal presente contratto, a favore del Ministero dell'Ambiente, Roma, codice fiscale n. 97047140583 fino a concorrenza dell'importo massimo complessivo di **€. 90.000,00 (Euro NOVANTAMILA/00),** secondo quanto previsto per la **categoria 9 classe D**, di appartenenza della impresa medesima ai sensi degli articoli 3 e 4 del decreto del Ministro dell'Ambiente 5 luglio 2005 a garanzia delle somme dovute per:

a) operazioni di trasporto e smaltimento rifiuti;

b) bonifica;

c) ripristino delle installazioni e delle aree contaminate e realizzazione delle eventuali misure di sicurezza;

d) risarcimento degli ulteriori danni all'Ambiente ai sensi della parte VI del decreto legislativo 3 aprile 2006, 152, qualora gli interventi di cui alle lettere precedenti siano conseguenti all'attività di bonifica dei siti svolta dall'impresa nel periodo di efficacia dell'iscrizione nell'Albo nazionale delle imprese che effettuano la gestione dei rifiuti.

Ai soli fini del conteggio del premio la presente garanzia decorre **dalle ore 24 del 19/09/2021 e scadenza alle ore 24 del 19/09/2028 (7 anni totali)**, in conformità al disposto dell'Art. 3 delle Condizioni Generali.

Fatta in quattro esemplari ad un solo effetto in Milano il 09/06/2021

AMISSIMA ASSICURAZIONI S.p.A. **L'ASSICURATO** **IL CONTRAENTE**

Il Contraente dichiara di aver ricevuto dalla Società preventivamente alla sottoscrizione del presente contratto di assicurazione la ''Nota Informativa'' redatta ai sensi e per gli effetti dell'art. 123 D.L. n. 175 del 17.03.95

IL CONTRAENTE

Il Contraente, dopo aver esaminato attentamente l'informativa fornita dalla Società ai sensi dell'art. 13 del D.Lgs 196/2003 ed aver preso visione dei diritti attribuiti dall'art. 7 del Decreto Legislativo stesso, in relazione ai propri dati personali comuni e ''sensibili'' esprime il consenso:

- al trattamento, alla comunicazione ai soggetti indicati al punto 4 (lett.''a'' e ''b'') dell'informativa, al trasferimento versi i Paesi indicati al punto 6 dell'Informativa, in relazione alle finalità di cui al punto 2, lettere A) e B) dell'informativa stessa.

IL CONTRAENTE

- Al trattamento ed alla comunicazione ai soggetti indicati al punto 4 (lett.c) dell'informativa, in relazione alle finalità di cui al punto 2, lettera C) dell'informativa stessa.

IL CONTRAENTE

Il pagamento dell'importo di €. 1.600,00, dovuto alla firma della presente polizza, è stato effettuato per mani del sottoscritto oggi alle ore in il . L'AGENTE O ESATTORE:

CONDIZIONI CHE REGOLANO IL RAPPORTO TRA LA SOCIETA' E IL MINISTERO

Articolo 1. ***Delimitazione della garanzia*** La società garantisce al Ministero, fino a concorrenza dell'importo massimo complessivo indicato in premessa, le somme che l'impresa e i suoi obbligati solidali ai sensi di legge siano tenuti a corrispondere al Ministero stesso per la copertura delle spese necessarie, comunque inerenti o connesse, ad eventuali operazioni di trasporto e smaltimento di rifiuti, messa in sicurezza, bonifica, ripristino delle installazioni e delle aree contaminate, realizzazione delle eventuali misure di sicurezza, nonché all'eventuale risarcimento degli ulteriori danni all'Ambiente ai sensi della parte VI del decreto legislativo 3 aprile 2006, 152, in conseguenza delle eventuali inadempienze verificatesi nel periodo di efficacia dell'iscrizione dell'impresa stessa nell'Albo nazionale delle imprese che effettuano la gestione dei rifiuti a cui si riferisce la presente garanzia e determinate da qualsiasi atto o fatto colposo o doloso rispetto agli obblighi verso lo Stato derivanti dalle leggi, dai regolamenti, da eventuali convenzioni e da ulteriori provvedimenti adottati da altri enti od organi pubblici anche di controllo in riferimento allo svolgimento dell'attività di bonifica dei siti di cui in premessa.
Articolo 2. ***Efficacia della garanzia*** La presente garanzia ha efficacia a decorrere dalla data della delibera di iscrizione nell'Albo nazionale delle imprese che effettuano la gestione dei rifiuti. La competente sezione regionale dell'Albo comunicherà tempestivamente alla società e al Ministero ogni provvedimento di sospensione dell'efficacia dell'iscrizione o di cancellazione dall'Albo.
Articolo 3. ***Durata della fideiussione*** La presente garanzia ha validità pari a cinque anni o inferiore nel caso di cessazione anticipata dell'iscrizione dell'impresa nell'Albo nazionale delle imprese che effettuano la gestione dei rifiuti, maggiorata di un ulteriore periodo di due anni, nel corso del quale il Ministero può avvalersi della garanzia limitatamente alle sole inadempienze verificatesi nel periodo di efficacia di cui all'articolo 2. Il presente contratto non può intendersi tacitamente rinnovato in sede di revisione quinquennale dell'Albo. Decorso il termine di cui al primo comma la garanzia si estingue automaticamente con contemporanea definitiva liberazione della società, anche qualora la presente fideiussione non venga restituita alla società stessa.
Articolo 4. ***Facoltà di recesso*** La società può recedere dal contratto in qualsiasi momento con effetto della cessazione della garanzia dal trentesimo giorno successivo alla comunicazione alla competente sezione regionale dell'Albo, al Ministero e all'impresa con lettera raccomandata con ricevuta di ritorno. In tal caso la garanzia mantiene efficacia per le inadempienze verificatesi nel periodo anteriore alla data in cui il recesso ha avuto effetto e il Ministero può avvalersene per ulteriori due anni, ferma la validità di quanto disposto dal precedente articolo 3.
Articolo 5. ***Pagamento del premio*** Il mancato pagamento del premio e degli eventuali supplementi di premio da parte dell'impresa nonché altre eventuali eccezioni relative al rapporto tra la società e l'impresa non potranno essere opposti al Ministero.
Articolo 6. ***Avviso di sinistro - Pagamento*** Qualora ricorrano i presupposti di cui in premessa per l'escussione della garanzia e l'impresa non abbia già adempiuto a quanto da essa dovuto, la competente sezione regionale dell'Albo, con richiesta motivata inviata anche all'impresa, inviterà la società a versare al Ministero dell'Ambiente la somma dovuta ai sensi dell'articolo 1 ed in tal caso, fermo il limite massimo complessivo dell'importo garantito:
a) per quel che riguarda spese per operazioni di trasporto e smaltimento dei rifiuti, messa in sicurezza, bonifica, ripristino delle installazioni e delle aree contaminate, realizzazione delle eventuali misure di sicurezza, la società provvederà al pagamento entro trenta giorni dal ricevimento della richiesta senza opporre alcuna eccezione, dandone avviso all'impresa che nulla potrà eccepire al riguardo;
b) per quel che riguarda il ristoro di ulteriori danni all'Ambiente ai sensi della parte VI del decreto legislativo 3 aprile 2006, 152, la società provvederà al pagamento secondo le procedure previste dal medesimo decreto legislativo.
Ai fini degli adempimenti di cui al comma precedente si applica quanto previsto all'articolo 9.
Restano salve le azioni di legge nel caso che le somme pagate dalla società risultassero parzialmente o totalmente non dovute. Dopo ogni pagamento effettuato dalla società l'importo garantito si riduce automaticamente dell'importo corrispondente a quanto pagato dalla società stessa.
Articolo 7. ***Rinuncia alla preventiva escussione*** La società non godrà del beneficio della preventiva escussione dell'impresa, ai sensi dell'articolo 1944 del codice civile.
Articolo 8. *Surrogazione* La società è surrogata, nei limiti delle somme pagate, al Ministero in tutti i diritti, ragioni e azioni verso l'impresa, i suoi successori ed aventi causa a qualsiasi titolo. Il Ministero faciliterà le azioni di recupero fornendo alla società tutti gli elementi utili in suo possesso.
Articolo 9. ***Forma della comunicazione alla società*** Tutte le comunicazioni e notifiche alla società dipendenti dalla presente garanzia, per essere valide, dovranno essere fatte esclusivamente con lettera raccomandata alla sede della sua direzione generale, risultante dalla premessa.

amissima ASSICURAZIONI

Articolo 10. ***Foro competente*** In caso di controversia tra la società e il Ministero, il foro competente è quello determinato ai sensi dell'articolo 25 del codice di procedura civile

CONDIZIONI CHE REGOLANO IL RAPPORTO TRA LA SOCIETA' E L'IMPRESA (di seguito 'Contraente')

Art.11 Premio) Il premio indicato nel contratto è dovuto in via anticipata e in unica soluzione. In caso di minor durata della garanzia il premio rimane integralmente acquisito alla Società.
Nel caso che eserciti il diritto di recesso di cui all'Art. 4, la Società restituirà all'Impresa il premio relativo alle annualità di iscrizione nell'Albo successive a quella nel corso della quale il recesso è stato esercitato e per le quali la garanzia non è più efficace, imposte e tasse escluse, fermo l'ulteriore periodo di due anni di cui all'Art.3, primo comma.

Art.12 (Rivalsa) L'impresa si impegna a versare alla Società, a semplice richiesta, tutte le somme che questa fosse chiamata a pagare in forza del presente contratto per capitali, interessi e spese - anche nel caso di transazioni concordate tra la Società e il Ministero - con espressa rinuncia a qualsiasi eccezione, comprese quelle previste dall'Art.1952 Codice Civile.

Art.13 (Rivalsa delle spese di recupero) Gli oneri di qualsiasi natura che la Società dovrà sostenere per il recupero delle somme versate o comunque derivanti dal presente contratto sono a carico dell'Impresa.

Art.14 (Deposito cautelativo) Nei casi previsti dall'Art.1953 Cod.Civ. la Società può pretendere che l'impresa provveda a costituire in pegno contanti o titoli ovvero presti altra garanzia idonea a consentire il soddisfacimento dell'azione di regresso. La mancata costituzione del deposito cautelativo non potrà in nessun caso essere opposta al Ministero dalla Società.

Art.15 (Imposte e tasse) Le imposte, le tasse, i contributi e tutti gli altri oneri stabiliti per legge, presenti e futuri, relativi al premio, agli accessori, al contratto ed agli atti da esso dipendenti, sono a carico dell'impresa, anche se il pagamento ne sia stato anticipato dalla Società.

Art.16 (Forma delle comunicazioni alla Società) Tutte le comunicazioni e notifiche alla Società dipendenti dal presente contratto, per essere valide, dovranno essere fatte esclusivamente con lettera raccomandata alla sede della sua Direzione Generale, risultante dalla premessa.

Art.17 (Foro competente) In caso di controversia fra la Società e l'Impresa, il foro competente, a scelta della parte attrice, è quello del luogo ove ha sede la Direzione della Società ovvero quello del luogo ove ha sede l'Agenzia alla quale è assegnato il contratto.

Fermo ed invariato il resto.

Fatta in quattro esemplari ad un solo effetto in Milano il 09/06/2021

AMISSIMA ASSICURAZIONI S.p.A. **IL CONTRAENTE**

Agli effetti degli Artt. 1341 e 1342 del Codice Civile, il sottoscritto dichiara di approvare specificamente le disposizioni degli articoli seguenti delle Condizioni generali:
Art.12 – (Rinuncia ad apporre eccezioni, comprese quelle di cui all'Art. 1952 del Codice Civile);
Art.14 – (Facoltà della Società di chiedere una controgaranzia);
Art.17 – (Deroga alla competenza territoriale). **IL CONTRAENTE**

	premio netto	accessori	imposte	Totale
Alla firma	**€. 1.185,18**	**€. 237,04**	**€. 177,78**	**€. 1.600,00**

DICHIARAZIONE SOSTITUTIVA DI CERTIFICAZIONE / ATTO DI NOTORIETÀ

Il sottoscritto **Giovanni Pisu**, nato a Sorgono (NU), il 1° Giugno 1973 e residente a Pavia, via Luino n. 5, consapevole della responsabilità penale in cui può andare incontro, ai sensi degli art. 75 e 76 del DPR n. 445 del 28.12.2000 in caso di dichiarazione mendace o di esibizione di atti falsi, e consapevole altresì di poter decadere in tali casi dai benefici ottenuti, ai sensi degli artt. 46 e 47 del DPR n. 445 del 28.12.2000 rende la seguente dichiarazione sotto la propria responsabilità:

DICHIARA

di agire in nome e per conto della società **AMISSIMA ASSICURAZIONI SPA**, con sede in viale Certosa 222 – 20156, Milano, giusti i poteri conferiti con atto registrato a Monza il 16 Luglio 2018 al n. 21040 Serie 1T Rep. N. 94783 Racc. n. 20617 in qualità di:

☐ Procuratore Speciale

per la sottoscrizione della polizza n. **561289820** del 09/06/2021 per l'importo garantito di **€. 90.000,00** conformemente al DM 370/98.

Informativa ai sensi dell'art. 13 del D.Lgs. 30/06/2003, n. 196: Il notificatore è consapevole che i dati sopra riportati sono prescritti dalle disposizioni vigenti ai fini del procedimento per il quale sono richiesti e verranno utilizzati esclusivamente per tale scopo.

Milano, in data 9 Giugno 2021 Firma _____

Si allega copia del documento di riconoscimento in corso di validità.

In alternativa alla presente dichiarazione è ammessa la presentazione di idonea documentazione attestante i poteri di firma (per tipologia di atto e importo garantito), tale documentazione dovrà essere prodotta in originale, copia autentica o conforme.
In caso di procura non notarile, compresa l'ipotesi di conferimento di poteri da parte del CdA,, la stessa dovrà essere allegata alla polizza in copia conforme con l'eventuale verbale

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 28 dicembre 2000, n. 445
"Disposizioni legislative in materia di documentazione amministrativa".

Articolo 38
Modalità di invio e sottoscrizione delle istanze
1. Tutte le istanze e le dichiarazioni da presentare alla pubblica amministrazione o ai gestori o esercenti di pubblici servizi possono essere inviate anche per fax e via telematica.
2. Le istanze e le dichiarazioni inviate per via telematica sono valide se sottoscritte mediante la firma digitale o quando il sottoscrittore è identificato dal sistema informatico con l'uso della carta di identità elettronica.
3. Le istanze e le dichiarazioni sostitutive di atto di notorietà da produrre agli organi della amministrazione pubblica o ai gestori o esercenti di pubblici servizi sono sottoscritte dall'interessato in presenza del dipendente addetto ovvero sottoscritte e presentate unitamente a copia fotostatica non autenticata di un documento di identità del sottoscrittore. La copia fotostatica del documento è inserita nel fascicolo. Le istanze e la copia fotostatica del documento di identità possono essere inviate per via telematica; nei procedimenti di aggiudicazione di contratti pubblici, detta facoltà è consentita nei limiti stabiliti dal regolamento di cui all'articolo 15, comma 2 della legge 15.03.1997, n. 59.

Articolo 46
Dichiarazioni sostitutive di certificazioni
1. Sono comprovati con dichiarazioni, anche contestuali all'istanza, sottoscritte dall'interessato e prodotte in sostituzione delle normali certificazioni i seguenti stati, qualità personali e fatti:
a) data e il luogo di nascita;
b) residenza;
c) cittadinanza;
d) godimento dei diritti civili e politici;
e) stato di celibe, coniugato, vedovo o stato libero;
f) stato di famiglia;
g) esistenza in vita;
h) nascita del figlio, decesso del coniuge, dell'ascendente o discendente;
i) iscrizione in albi, in elenchi tenuti da pubbliche amministrazioni;
l) appartenenza a ordini professionali;
m) titolo di studio, esami sostenuti;
n) qualifica professionale posseduta, titolo di specializzazione, di abilitazione, di formazione, di aggiornamento e di qualificazione tecnica;
o) situazione reddituale o economica anche ai fini della concessione dei benefici di qualsiasi tipo previsti da leggi speciali;
p) assolvimento di specifici obblighi contributivi con l'indicazione dell'ammontare corrisposto;
q) possesso e numero del codice fiscale, della partita IVA e di qualsiasi dato presente nell'archivio dell'anagrafe tributaria;
r) stato di disoccupazione;
s) qualità di pensionato e categoria di pensione;
t) qualità di studente;
u) qualità di legale rappresentante di persone fisiche o giuridiche, di tutore, di curatore e simili;
v) iscrizione presso associazioni o formazioni sociali di qualsiasi tipo;
z) tutte le situazioni relative all'adempimento degli obblighi militari, ivi comprese quelle attestate nel foglio matricolare dello stato di servizio;
aa) di non aver riportato condanne penali e di non essere destinatario di provvedimenti che riguardano l'applicazione di misure di prevenzione, di decisioni civili e di provvedimenti amministrativi iscritti nel casellario giudiziale ai sensi della vigente normativa;
bb) di non essere a conoscenza di essere sottoposto a procedimenti penali;
cc) qualità di vivenza a carico;
dd) tutti i dati a diretta conoscenza dell'interessato contenuti nei registri dello stato civile;
ee) di non trovarsi in stato di liquidazione o di fallimento e di non aver presentato domanda di concordato.

Articolo 47
Dichiarazioni sostitutive dell'atto di notorietà
1. L'atto di notorietà concernente stati, qualità personali o fatti che siano a diretta conoscenza dell'interessato è sostituito da dichiarazione resa e sottoscritta dal medesimo con la osservanza delle modalità di cui all'articolo 38.
2. La dichiarazione resa nell'interesse proprio del dichiarante può riguardare anche stati, qualità personali e fatti relativi ad altri soggetti di cui egli abbia diretta conoscenza.
3. Fatte salve le eccezioni espressamente previste per legge, nei rapporti con la pubblica amministrazione e con i concessionari di pubblici servizi, tutti gli stati, le qualità personali e i fatti non espressamente indicati nell'articolo 46 sono comprovati dall'interessato mediante la dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà.
4. Salvo il caso in cui la legge preveda espressamente che la denuncia all'Autorità di Polizia Giudiziaria è presupposto necessario per attivare il procedimento amministrativo di rilascio del duplicato di documenti di riconoscimento o comunque attestanti stati e qualità personali dell'interessato, lo smarrimento dei documenti medesimi è comprovato da chi ne richiede il duplicato mediante dichiarazione sostitutiva.

Articolo 76
Norme penali
1. Chiunque rilascia dichiarazioni mendaci, forma atti falsi o ne fa uso nei casi previsti dal presente testo unico e punito ai sensi del codice penale e delle leggi speciali in materia.
2. L'esibizione di un atto contenente dati non più rispondenti a verità equivale ad uso di atto falso.
3. Le dichiarazioni sostitutive rese ai sensi degli articoli 46 e 47 e le dichiarazioni rese per conto delle persone indicate nell'articolo 4, comma 2, sono considerate come fatte a pubblico ufficiale.
4. Se i reati indicati nei commi 1, 2 e 3 sono commessi per ottenere la nomina ad un pubblico ufficio o l'autorizzazione all'esercizio di una professione o arte, il giudice, nei casi più gravi, può applicare l'interdizione temporanea dai pubblici uffici o dalla professione e arte.

REPVBBLICA ITALIANA

COMVNE DI
PAVIA

CARTA D'IDENTITA'

N° AS 1213926

DI
PISU
GIOVANNI ANTONIO

Cognome PISU
Nome GIOVANNI ANTONIO
nato il 01/06/1973
(atto n. 12 P. 1 S. A)
a SORGONO (NU)
Cittadinanza ITALIANA
Residenza PAVIA (PV)
Via LUINO Nr 5
Stato civile ==========
Professione ==========

CONNOTATI E CONTRASSEGNI SALIENTI

Statura 1,68
Capelli Neri
Occhi Marroni
Segni particolari

Firma del titolare
PAVIA (PV) lì 13/06/2013

IL SINDACO

Impronta del dito indice sinistro

L'INCARICATO